



PROTOCOLLO

INTEGRAZIONE AL

Documento di Valutazione dei Rischi

in ottemperanza agli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 e s.m.i.

Data 01/09/2021

V FASE

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

“R. LUXEMBURG”

Via Primocielo 70021 ACQUAVIVA (BA)

redatto dal Centro Studi ISFORP

APPROVATO DALLA DIREZIONE SCOLASTICA

DIRIGENTE SCOLASTICO

R.S.P.P.

MEDICO COMPETENTE

R.L.S.



PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID 19 : NORME DI LEGGE

Luglio 2021

- [Legge 29 luglio 2021, n. 108](#)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- [Nota 27 luglio 2021, AOOGABMI 32144](#)
Schema di DM contenente l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021-2022
- [Legge 23 luglio 2021, n. 106](#)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
- [Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105](#)
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Agosto 2021

- [Nota 18 agosto 2021, AOODPPR 900](#)
Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022
- [Decreto Interministeriale 16 agosto 2021, AOOGABMI 265](#)
Ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19
- [Protocollo d'Intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21](#)
Avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)
- [Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237](#)
Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico.
- [Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111](#)
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
- [Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 257](#)
Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"
- [Circolare Ministero Salute 4 agosto 2021, DGPRE 35309](#)
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19



INDICE

CONSIGLI E PROCEDURE DI SICUREZZA, INTRODUZIONE	PAG. 4
METODO DA SEGUIRE (GREEN PASS)	PAG. 5
SET DI REGOLE (DA C.T.S.)	PAG. 7
COMPORAMENTI DA ADOTTARE	PAG. 8
INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICA 2021 – 2022 (FAQ)	PAG. 10
COVID: NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA	PAG. 18



Consigli e procedure di sicurezza diramate dal Dirigente scolastico in ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti norme di Legge relative al rischio Covid 19.

INTRODUZIONE

Si riprende il nuovo anno scolastico, con gli alunni, a partire dal 20 Settembre 2021 guardando al futuro senza però dimenticare le sofferenze e le difficoltà affrontate nel passato; l'esperienza vissuta, infatti, deve aiutare tutti ad intraprendere un nuovo percorso ripartendo con slancio ed entusiasmo.

La sfida che l'anno scolastico 2021 – 2022 deve affrontare è quella di assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), **lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche**, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.

Il CTS, in considerazione della **progressiva copertura vaccinale** della popolazione italiana, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla **didattica in presenza** per l'a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, “prestando attenzione ad evitare di penalizzare la didattica in presenza. ... laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.

Al di là dunque delle innovazioni riportate in questo *quinto protocollo di aggiornamento al DVR Rischio biologico Covid 19*, è necessario non dimenticare e pertanto è necessario seguire, ai fini della sicurezza, quanto è stato già consigliato nel precedente *quarto protocollo* a suo tempo promulgato.



METODO DA SEGUIRE

A settembre, dunque, si torna in presenza. Questo è il piano del Governo che ha dato il via libera al nuovo decreto che contiene misure ad hoc per il rientro in classe fra qualche giorno.

La misura più discussa è l'obbligo di **green pass** per docenti e Ata. Per settembre il Ministero dell'Istruzione ha previsto un piano specifico.

Decreto green pass

Il Decreto Legge approvato prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado, come si è accennato, dovrà essere svolta in presenza.

La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. Il confine della deroga, dunque, risulta essere ben delineato.

Restano in vigore il metro di distanza e l'uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l'obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di questi dispositivi.

Resta ferma, come lo scorso anno, l'impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.



Tutto il personale scolastico **ed è questa la principale innovazione** dovrà, per accedere in Istituto, possedere il **Green pass**, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione né altro compenso.

Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati.

Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.

Le misure sono valide fino al perdurare dell'emergenza sanitaria che allo stato attuale è stata fissata al 31 dicembre 2021.



SET DI REGOLE SECONDO LE INDICAZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Green pass

tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola, nel senso che saranno presenti sin dall'inizio dell'anno scolastico nella scuola. Coloro che non hanno un Green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi. Il Green Pass è una misura di tutela ed è la dimostrazione palese che il soggetto che si vaccina pensa non solo a se stesso, ma anche ai propri figli e parenti, ai ragazzi, ai figli di tutti.

Il ritorno in presenza

Il governo e il mondo della scuola si prodigano da tempo per un ritorno in presenza. Il Ministro infatti così si è espresso: “Noi siamo convintissimi di questa idea, abbiamo lavorato su questa idea già dalla primavera, abbiamo portato in presenza tutti i bambini e i ragazzi, abbiamo fatto tutti gli esami di maturità e abbiamo tenuto aperto le scuole anche in estate”.

Trasporto pubblico

Le regole per il trasporto pubblico, in vista della ripartenza nel mese di settembre, sono quasi pronte ha fatto presente il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini . Sui mezzi è consigliata la mascherina Ffp2 ma si potrà usare anche la chirurgica. La capienza è prevista dell'80% su bus e treni sia in zona bianca sia in zona gialla.



COMPORAMENTI DA ADOTTARE

Settembre e il nuovo anno scolastico sono ormai alle porte, con l'obiettivo della didattica in presenza al 100%, per tutti gli studenti. Ma in alcuni casi il ricorso alla Dad non è del tutto escluso. Ecco **dieci accorgimenti da tenere in considerazione** sulle misure anti-contagio stabilite dal Ministero per provare e ripartire in sicurezza e per garantire la didattica in presenza:

MASCHERINE

- Dai sei anni in su è obbligatorio l'uso di mascherine chirurgiche anche al banco. Nelle scuole materne le useranno soltanto gli insegnanti. Nelle classi in cui ci sono studenti non udenti si dovranno usare mascherine trasparenti. E' previsto anche per quest'anno che le scuole distribuiscano mascherine chirurgiche agli studenti e al personale tutto.

DISTANZIAMENTO

- La distanza di un metro non è più obbligatoria ma soltanto raccomandata. Dove non ci sia sufficiente spazio, si può derogare purché si mantengano le altre misure sanitarie. Tra banco e cattedra è previsto un distanziamento di due metri.

RICAMBIO D'ARIA

- Il Ministro consiglia di tenere le finestre aperte. Alcune scuole si sono dotate di **apparecchi filtranti**, ma l'iniziativa è lasciata ai singoli Istituti. Il governo ha stanziato dei fondi.

INGRESSO E USCITA

- Sono previsti turni differenziati di entrata e uscita per evitare assembramenti negli istituti e sui mezzi pubblici. La temperatura corporea non sarà misurata all'ingresso, ma a casa prima di recarsi a scuola. Un solo genitore può accompagnare il figlio davanti alla scuola.

GREEN PASS

- Il certificato verde è obbligatorio per il personale scolastico (docenti, assistenti, amministrativi, collaboratori scolastici) e per tutti coloro che entrano nelle scuole. Chi non è vaccinato o non è guarito dal Covid o non ha l'esenzione dal vaccino deve sottoporsi a tampone, a sue spese, ogni 48 ore. (il concetto relazionato alle spese da



soportare per il tampone da parte dello stesso utente, è stato contestato, ne parleremo più avanti).

I CONTROLLI

- Il preside o un suo delegato, secondo le norme attuali, dovrà controllare ogni giorno il green pass; i tecnici del Ministero e il garante della Privacy stanno lavorando per trovare una soluzione più agevole.

DOCENTI SENZA GREEN PASS

- Gli insegnanti *senza green pass* dal primo settembre al 31 dicembre non potranno accedere negli Istituti scolastici; qualora gli stessi non dovessero provvedere entro quattro giorni a regolarizzare la loro posizione, verrebbero sospesi dall'incarico e resterebbero senza stipendio. Un supplente potrà essere chiamato soltanto a partire dal quinto giorno di assenza del docente titolare.

MENSA E PALESTRA

- Per le mense occorrerà organizzare dei turni, allo scopo di mantenere il distanziamento degli **studenti**. **Le palestre potranno essere utilizzate, ma bisognerà preferire sport individuali** e cercare di mantenere il distanziamento (argomento abbondantemente trattato nel **Protocollo IV**).

IN CASO DI COVID IN CLASSE

- Se uno studente, un docente o un membro del personale scolastico dovesse risultare positivo al coronavirus, scatterebbe la quarantena: 7 giorni per i vaccinati, 10 per i non vaccinati (vedasi capitolo successivo). Per il rientro l'interessato dovrà comunque sottoporsi al tampone. Sarà invece la Asl, per la circostanza, a predisporre la procedura da applicare per la classe. In caso di focolaio, si può decidere di chiudere la scuola. In caso di contagio in classe, si riattiva la Dad per gli studenti che devono essere messi in isolamento preventivo.

TAMPONI

- L'Istituto superiore di sanità sta studiando un piano per fare tamponi di massa. Ma per ora sono le regioni a organizzare campagne soprattutto per i più piccoli che non si possono vaccinare.



INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021/22: GREEN PASS, ATTIVITÀ IN CLASSE, MASCHERINE, TAMPONI. FAQ (Frequently asked question).

Molte sono le **domande** che vengono poste frequentemente per ciò che riguarda il rientro a scuola, le modalità di comportamento e quant'altro inerente il rischio da contagio covid 19. Si ritiene opportuno, per una migliore conoscenza della particolare situazione che si sta vivendo, **esporre le relative risposte.**

Iniziamo, intanto, a fugare il dubbio su quanti pensano che gli insegnanti non vanno a lavorare a metà settembre in corrispondenza dell'inizio della scuola; già dal primo settembre vi è stato il rientro con le assunzioni in servizio, riunioni del Collegio docenti etc; anzi, alcuni professori si sono recati a scuola già nell'ultima settimana di agosto in occasione del recupero degli apprendimenti di tutti quegli studenti con giudizio sospeso.

Cerchiamo ora di rispondere a tutti i **quesiti** riguardanti il rientro a scuola caratterizzato dalla presenza del COVID-19 ma con la **grossa novità dei vaccini e del green pass.**

1. Esiste un documento ministeriale che fa riferimento alle misure di rientro a scuola 2021/22?

Sì, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 27/07/2021 il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

Successivamente in data 06/08/2021 il governo ha varato il decreto legge n. 111/2021 con oggetto: "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

A seguire il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022).



2. Le lezioni saranno in presenza a partire dall'anno scolastico 2021/22?

Si, il decreto legge approvato prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza.

3. Se la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi si andrà in DAD?

Come riportato nel decreto legge: "La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali." Tradotto, significa che, ove fosse necessario, la Didattica a distanza ci sarà ancora.

4. I laboratori e le attività riguardanti l'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali come si svolgeranno?

In presenza, a prescindere dal colore della zona. Il tutto sempre se è possibile garantire la massima sicurezza, adottando le misure necessarie.

5. Il personale scolastico dovrà indossare la mascherina?

Si, è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.



6. Chi non ha l'obbligo di indossare la **mascherina**?

I bambini di età inferiore ai sei anni; **i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; chi svolge attività sportive [educazione fisica, ad esempio].**

7. È obbligatoria la **distanza interpersonale** di un metro?

Non esattamente. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

8. Ho la febbre, posso recarmi a scuola?

Fondamentalmente no; se la temperatura corporea oltrepassa i 37,5° non si può accedere o permanere nei locali scolastici. Inoltre chi ha sintomatologie respiratorie, quali tosse, raffreddore, ha il divieto di accesso a scuola.

9. Il green pass è obbligatorio?

Sì, per Dirigenti Scolastici, docenti, personale ATA, e studenti universitari. Non lo è per studenti e studentesse degli altri ordini e gradi di istruzione.



10. Sono un docente, non ho il green pass, che succede?

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata [non si può entrare o permanere nei locali scolastici] e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Prevista anche una sanzione economica dai 400 ai 1000 euro. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati.

11. Chi verifica se possiedo il green pass?

Il Dirigente scolastico che potrà però delegare tale funzione.

12. Il green pass va esibito tutti i giorni prima di entrare a scuola?

Al momento, sì. Il ministero dell'istruzione, per snellire tale attività burocratica e di controllo, sta lavorando ad una piattaforma informatica gestita dalle segreterie delle scuole al fine di verificare i Green pass del personale, aggirando i controlli all'ingresso e verificandone la durata. Il controllo avverrà tramite incrocio dei dati: codice fiscale e dati sanitari collegati. Il risultato che darà l'applicazione sarà soltanto quello della validità del pass, senza fornire ulteriori dettagli. Al Dirigente scolastico rimarrebbe l'onere di accertarsi [sulle modalità nessuna anticipazione] che chi non ha il documento sanitario non entri in classe.



A tal proposito è stata emanata una specifica nota:

In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente – personalmente o tramite delegato – alla verifica.

La piattaforma informatica

Per sopperire al limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, il Ministero sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

13. In quali casi si ottiene la certificazione verde/green pass?

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.



14. Se non ho il green pass (inteso come una o due dosi già effettuate) posso comunque accedere al servizio?

La risposta è sì, effettuando il tampone con esito negativo, naturalmente. La validità del tampone ha durata 48 ore il che significa che per avere la certificazione verde bisogna fare un tampone, con esito negativo, ogni 48 ore.

15. A chi compete il costo del tampone effettuato ogni 48 ore?

Ai diretti interessati. Il Ministero ha chiarito con un comunicato [Ministero chiarisce: "Nessun tampone gratis ai no vax"](#).

Una nota in merito a tale risposta, per via degli accordi con il sindacato, è d'obbligo.

L'accordo sul protocollo di sicurezza per il rientro a scuola è stato approvato e siglato dal sindacato.

Un nodo da sciogliere però rimane.

Riguarda l'obbligo del **Green Pass scuola e la possibilità di fare i tamponi gratuiti al personale docente non ancora vaccinato.**

Sembra che i Dirigenti Scolastici non abbiano ancora firmato il documento con il protocollo approvato dai tecnici del Ministero dell'Istruzione per via di questa clausola.

Il protocollo per il rientro a scuola su questo passaggio è chiaro: **i tamponi saranno gratuiti per il personale docente non ancora vaccinato.**

A finanziarli saranno gli Istituti scolastici, che useranno i fondi messi a disposizione per l'emergenza sanitaria.



Secondo quanto riportato dal testo, il Ministero ha autorizzato gli istituti a fare ricorso ai **350 milioni di euro di risorse straordinarie** “Anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria”.

I presidi dicono “no” alla gratuità del tampone. Non è giusto agevolare il personale docente “no vax” esonerandolo dall’obbligo del Green Pass.

Infatti, il **presidente dell’Associazione dei Presidi, Antonello Giannelli** ha dichiarato:

*“L’Anp non ha firmato il Protocollo perché **contraria alla possibilità che le scuole si facciano carico del costo dei tamponi**. Inoltre, il testo non chiarisce quali siano i dipendenti non vaccinati che hanno diritto al rimborso del tampone.*

Non intendiamo favorire alcuna logica di ‘sostituzione’ della vaccinazione con il tampone.

*Deve essere chiaro: **si tratta di tutela della salute collettiva e questo per noi è prioritario**. Ci riserviamo di rivedere la nostra posizione se e quando il testo del protocollo sarà modificato nel senso da noi chiesto”.*

16. Chi è esentato dal possedere il green pass (inteso come una o due dosi già effettuate) per motivi di salute, deve effettuare il tampone?

Secondo quanto riferisce la CISL, anche sulla scorta del parere del Ministero della Salute, si è rilevato che questo personale non dovrà sottoporsi a tampone per accedere a scuola. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente di ciascuna scuola potrebbe comunque prevedere eventualmente un sistema di screening su questi lavoratori e sui lavoratori fragili, per garantirne la sicurezza.

17. Chi ha avuto il COVID deve vaccinarsi o possedere il green pass?

Se si è ammalato ed è guarito negli ultimi sei mesi non deve vaccinarsi ed è possessore di diritto della certificazione verde. Va da sé che un docente che si sia ammalato, ad esempio, nell'aprile, maggio, giugno 2020, deve possedere/aggiornare il green pass, in quanto i sei mesi di "immunità dall'aver preso il COVID" sono già abbondantemente trascorsi.

18. Quanto dura la validità del green pass?

Per i vaccinati con ciclo completo al momento la durata è di 9 mesi. Per i guariti da COVID, come già detto, 6 mesi. [Il CTS ha dato l'ok ad estendere la durata a 12 mesi](#), sia per i primi che per i secondi; ma non c'è ancora un intervento normativo.

19. Chi sta avviando in questi giorni il percorso della vaccinazione, quindi non in tempo utile per il 1° settembre, potrà presentare autocertificazione o dovrà sottoporsi a tampone?

Dal report CISL si legge:

“Alla luce del quadro normativo esistente, è stata esclusa la possibilità di un rinvio dell'applicazione del DL 111/2021 così come quella di prevedere una possibilità di autocertificazione da parte dei lavoratori.”

E infatti nella [nota del 30 agosto](#) si legge “Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che **la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita.**”



20. Per quanto tempo saranno valide le misure di sicurezza?

In base ai decreti del governo e all'attuale Stato di Emergenza, fino al 31 dicembre 2021.

COVID, NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA: BASTANO 7 GIORNI + TEST NEGATIVO PER I VACCINATI, 10 PER I NON VACCINATI. CIRCOLARE SALUTE

Il ministero della Salute con la circolare numero 36254 dell'11 agosto aggiorna le misure di **quarantena** e di **isolamento** raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta

Le nuove regole variano a seconda che si tratti di soggetti vaccinati o meno:

Ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni – I contatti **asintomatici** ad **alto rischio** (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

I contatti **asintomatici** a **basso rischio** di casi con infezione da SARS-CoV-2, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, **non devono essere sottoposti a quarantena**.

Non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni – I contatti **asintomatici** ad **alto rischio** (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni**

Centro Studi ISFORP: Sede Legale Via Fratelli Sabini n. 10; Sede operativa: Via A. De Gasperi, 270/A- 70100 BARI e Via Maranelli, 14 70100 BARI e mail: luigi.quarta@alice.it o mimmo.sisto@libero.it o centrostudiisforp@alice.it - Tel. e fax 080/5277482 Cellulare: 3355754451 oppure 3495552122



dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.


I contatti **asintomatici** a **basso rischio** di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, **non devono essere sottoposti a quarantena.**

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

GREEN PASS



COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Puoi **visualizzare, scaricare e stampare il Certificato** attraverso le seguenti piattaforme:





Sul sito **www.dgc.gov.it** tramite Tessera Sanitaria o Spid/Cie.



Scaricando **Applmmuni** tramite il codice inviato via mail dal Ministero o **App IO** tramite Spid/Cie.

Chi **non dispone di strumenti digitali** potrà rivolgersi **al proprio medico** di medicina generale, **al pediatra** di libera scelta o **in farmacia**.








**MANTENERE LA DISTANZA
DI
SICUREZZA
INTERPERSONALE
DI ALMENO 1,00 MT
CONSIGLIATA 2,00 MT
EVITARE IL CONTATTO
RAVVICINATO**



**Non toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani**



**Coprirsi bocca e naso se si
starnutisce o tossisce**



Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol



Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute



INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA.

- 1** Prima di prendere posto presso la postazione assegnata provvedere alla pulizia delle superfici di lavoro, e dei dispositivi in uso quali apparecchiature telefoniche e Informatiche con le soluzioni a disposizione presso il locale.
- 2** Non utilizzare postazione di altro collega o in quel momento non occupata senza provvedere alla sua pulizia prima e dopo l'uso.
- 3** Mantenere distanza non inferiore a 1 mt tra gli operatori evitando lo spostamento delle apparecchiature telefoniche e informatiche.
- 4** Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- 5** Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- 6** Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- 7** Evitare abbracci e strette di mano.



**LAVARSI SPESSO LE MANI
CON ACQUA CALDA E SAPONE
PER ALMENO 20 SECONDI O
UTILIZZARE IL GEL
DISINFETTANTE.**

Cat. I - Cod. 0880/6
Grafiche E. GASPARI - Via V.le di G. (BO)